

11254

13/10/2008

Identificativo Atto n. 813

DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

INDIVIDUAZIONE DELLE TRATTE DI COLLEGAMENTO TRA LE AUTOSTRADE, LE STRADE DI INTERESSE REGIONALE R1, GLI SVINCOLI AUTOSTRADALI ED I PARCHEGGI D'INTERSCAMBIO RICADENTI ALL'INTERNO DELLA ZONA A1, ESCLUSE DAL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE. ATTUAZIONE DELLA DGR 7635 DELL'11 LUGLIO 2008, ALLEGATO 1, PARAGRAFO B) 'AMBITO DI APPLICAZIONE'.

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente e, nello specifico, l’articolo 13 comma 3, che prevede la potestà regionale di fissare misure di limitazione alla circolazione dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti in atmosfera con estensione applicativa all’intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, e ad esclusione delle autostrade e degli assi stradali individuati dalla Giunta regionale;

Richiamata la Dgr n. 7635 dell’11 luglio 2008 “Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell’articolo 13, L.r. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell’articolo 11, l.r. 24/06”, che dispone in via permanente il fermo della circolazione dei veicoli a maggiore carico inquinante in zona A1 per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni annualità, con avvio dal prossimo 15 ottobre 2008 e con operatività limitata alla sede diurna dei giorni feriali, in ragione dello stato di qualità dell’aria e delle concentrazioni di PM10 in detto periodo dell’anno;

Rilevato che con il citato provvedimento la Giunta regionale ha disposto che le misure di limitazione siano applicate alla rete stradale della zona A1 aperta alla percorrenza pubblica, con esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1 – come classificate, in base alla l.r. 9/01, con Dgr 19709/2004 -, nonché dei tratti di collegamento tra le autostrade, le strade R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d’interscambio ricadenti all’interno della medesima zona A1, da individuare allo scopo di assicurare la circolazione sulle vie di comunicazione e di scambio di livello interregionale;

Richiamato, altresì, l’Allegato 1, paragrafo B), della medesima deliberazione che dà disposizioni particolari in ordine alla individuazione dei citati tratti di collegamento ove il fermo della circolazione non si applica in quanto funzionali alla connessione della viabilità primaria con la viabilità di livello minore ai fini dell’interscambio con i mezzi di trasporto pubblico, ed ha previsto l’attivazione di proposte da parte di Province e Comuni rappresentative delle esigenze di mobilità locale da sottoporre a verifica da parte degli uffici delle Direzioni regionali ‘Qualità dell’ambiente’ ed ‘Infrastrutture e mobilità’, in tempi congrui all’operatività delle misure di limitazione della circolazione;

Atteso che sono pervenute e sono state esaminate in tempi utili le proposte delle Province di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese e che, in esito ai molteplici incontri effettuati nel periodo settembre-ottobre 2008 presso gli uffici di Regione Lombardia, sono stati validati, d’intesa con i tecnici provinciali presenti e di concerto con i funzionari della Direzione Infrastrutture e Mobilità, gli itinerari di collegamento condivisi, anche ridefinendone alcuni in ragione della sussistenza di congrue alternative di collegamento, per dare coerenza ai criteri previsti dalla deliberazione citata;

Atteso, in particolare, che la proposta della Provincia di Lecco, pervenuta in data 16 settembre 2008, non individuava tratti stradali di collegamento da escludere dalle limitazioni al traffico in vigore dal prossimo 15 ottobre 2008;

Rilevato che, in sede tecnica regionale, si è provveduto a controproporre alla Provincia di Lecco un'ipotesi di tratte stradali di collegamento ove consentire la circolazione e l'accessibilità, ipotesi alla quale Lecco non ha aderito, con la conseguenza di non detenere tratte stradali di collegamento escluse, di cui al punto b3) dell'Allegato 1 alla Dgr n. 7635 dell'11 luglio 2008;

Rilevato, infine, che la Provincia di Como, non avendo presentato alcuna proposta tecnica di tratti stradali di collegamento da escludere dalle limitazioni al traffico, è stata invitata ad adempiere nel più breve tempo possibile, con riserva regionale di provvedere d'intesa con i Comuni territorialmente interessati nella eventualità di assenza di riscontro;

Considerato che, in coerenza con le finalità della deliberazione citata di contenimento e riduzione delle emissioni in atmosfera da parte dei veicoli a maggior carico inquinante e di garanzia di efficienza del sistema della mobilità, l'esame delle proposte tecniche provinciali è stato condotto in base al criterio unificante di ragionevolezza e bilanciamento delle proposte;

Atteso che in allegato al presente decreto è riportato, in via di prima attuazione della deliberazione n.7635/08, l'Elenco-Individuazione delle tratte di collegamento, di cui alle proposte provinciali presentate e validate nella sede tecnica regionale, ove il fermo della circolazione non si applica in quanto funzionali alla connessione della viabilità primaria con la viabilità di livello minore ai fini dell'interscambio con i mezzi di trasporto pubblico;

Ritenuto opportuno riservarsi di apportare con successivi provvedimenti, e d'intesa con le Amministrazioni locali interessate, eventuali integrazioni e revisioni all'allegato Elenco, che si rendessero necessarie per circostanze connesse alla funzionalità della mobilità locale,

Accertata l'intesa intervenuta con la Direzione generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture viarie, con riferimento alle risultanze dell'attività istruttoria regionale esperita;

D e c r e t a

- 1) Di individuare, in via di prima attuazione e come da allegato Elenco, costituente parte integrante del presente provvedimento, le tratte di collegamento ricadenti all'interno della zona A1, escluse dal fermo della circolazione a partire dal 15 ottobre 2008, in attuazione della Dgr 7635 dell'11 luglio 2008, Allegato 1, paragrafo B) 'Ambito di applicazione', punto b3);
- 2) Di riservarsi di provvedere alla successiva integrazione e / o modificazione del presente decreto in ragione di motivazioni tecniche connesse alla funzionalità della mobilità locale e d'intesa con le Amministrazioni locali interessate;
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura Protezione Aria
Ennio Rota

